

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

### **Deliberazione n. 65 del 20/09/2022**

#### **OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2021 E DEFINIZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO**

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì 20 (venti), del mese di settembre, alle ore 09:00, in modalità audio-video-conferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita questa Giunta dell'Unione con l'intervento dei Signori:

GIOVANNINI MONIA	PRESIDENTE DELL'UNIONE	Presente
MATTIOLI OMAR	ASSESSORE	Presente
BONORI ROBERTA	ASSESSORE	Presente
RICCI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 4**

**Assenti n. 0**

Partecipa il Segretario Generale, Anna Rosa Ciccia, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, la Sig.ra Monia Giovannini, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

### **Deliberazione n. 65 del 20/09/2022**

### **OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2021 E DEFINIZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO**

#### **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

##### **PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'Ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

RICHIAMATO il punto 2 del principio contabile applicato sopra richiamato che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei bilanci del gruppo, mediante la predisposizione di due distinti elenchi, approvati dalla Giunta dell'Unione e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (Elenco 1);
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (Elenco 2);

CONSIDERATO CHE il secondo elenco (Elenco 2) è costruito partendo dal primo elenco (Elenco 1) con la possibilità di eliminare:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo; se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%;

sono in ogni caso considerate irrilevanti, salvo il caso dell'affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale della società partecipata;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

DATO ATTO CHE i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta;

PRESO ATTO degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Unione Terre di Pianura, in particolare in materia di bilancio consolidato e di società partecipate/enti pubblici vigilati/altri enti;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal D.lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.lgs n. 126/2014, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

DATO ATTO CHE:

- l'Unione Terre di Pianura, con deliberazione consigliere n. 15 del 21/9/2018 ha approvato, in qualità di socio, il progetto di fusione per incorporazione, di cui al punto precedente, presentato da Lepida S.p.A.;
- l'Unione mantiene la propria quota sociale di € 1.000,00 su un capitale sociale di € 69.881.000,00, con una partecipazione percentuale dello 0,0014% ;
- Le garanzie partecipative e di servizio rimangono le medesime e la società continua a rientrare nella casistica di società *in house* come indicato dallo statuto;

CONSIDERATO CHE, in applicazione del principio contabile di cui sopra, è stato predisposto l'Elenco n. 1 concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione Terre di Pianura, come risulta dalla tabella sotto riportata:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA PER L'ESERCIZIO 2021 – Elenco n. 1</b>		
<b>Ragione sociale Società Partecipata</b>	<b>Quota posseduta</b>	<b>Attività</b>
Lepida S.c.p.A.	0,0014%	Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle PP.AA.

CONSIDERATO CHE l'Ente ha provveduto, in applicazione del citato principio contabile, alla verifica dei requisiti al fine di valutare se la società Lepida S.c.p.A. debba essere inserita nell'area di consolidamento;

DATO ATTO CHE la partecipazione dell'Unione Terre di Pianura in Lepida S.c.p.A. risulta inferiore al 1% e che pertanto risulterebbe irrilevante;

CONSIDERATO tuttavia che le esclusioni per irrilevanza non sono applicabili alle società le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione (principio contabile 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, paragrafo 3, punto 3.1);

DATO ATTO CHE nel corso del 2021 l'Unione Terre di Pianura ha effettuato affidamenti diretti di servizi a favore di Lepida S.c.p.A., e che pertanto la società deve essere inserita nell'area di consolidamento, come risulta dalla seguente tabella:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021– Elenco n. 2</b>			
<b>Ragione sociale Società Partecipata</b>	<b>Quota posseduta</b>	<b>Affidamento servizi per l'anno 2020</b>	<b>Rilevanza (rilevante/non rilevante)</b>
Lepida S.c.p.A.	0,0014%	sì	rilevante

RILEVATO CHE il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RILEVATO infine di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2021 le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato secondo il dettato del principio contabile 4/4 allegato al D.lgs. n. 118/2011 e di richiedere alle stesse di

adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine di 10 giorni dall'approvazione dei bilanci;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato;

RITENUTO pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2021;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli e unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al DPCM;
2. di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i due elenchi sotto riportati che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione Terre di Pianura ed il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2021, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126:

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA PER L'ESERCIZIO 2021 – Elenco n. 1</b>		
<b>Ragione sociale Società Partecipata</b>	<b>Quota posseduta</b>	<b>Attività</b>
Lepida S.c.p.A.	0,0014%	Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle PP.AA.

<b>GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021– Elenco n. 2</b>			
<b>Ragione sociale Società Partecipata</b>	<b>Quota posseduta</b>	<b>Affidamento servizi per l'anno 2021</b>	<b>Rilevanza (rilevante/non rilevante)</b>
Lepida S.c.p.A.	0,0014%	sì	rilevante

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere in merito

CON voti favorevoli e unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di provvedere tempestivamente all'attivazione dell'iter procedurale.

### **Deliberazione n. 65 del 20/09/2022**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DELL'UNIONE  
MONIA GIOVANNINI**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO GENERALE  
ANNA ROSA CICCIA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)